

I QUESITI PIÙ RICORRENTI IN MATERIA DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO PER IL SECONDO FIGLIO

Ministero del Welfare

News Famiglia - Bonus per il secondo figlio.

Risposte ai quesiti ex art.21- DL.n.269/03. - (aggiornate al 23 marzo 2004)

Si elencano di seguito i quesiti più ricorrenti in materia di erogazione dell'assegno per il secondo figlio, ex legge n.269/03 –art.21- con le relative risposte, messe a punto dalla D.G. Tematiche Familiari – Servizio Famiglia – con funzionari dell'Ufficio Legislativo, della D.G. Comunicazione e del Centro di Contatto di questa Amministrazione nonché dell'INPS e dell'ANCI.

- 1) **Se la madre muore al momento del parto**, si ritiene che l'assegno possa essere erogato, in sua vece, al padre, previa verifica dei requisiti in capo alla madre (cittadinanza italiana o comunitaria e due figli).
- 2) **Se il bambino è riconosciuto solo dal padre**, l'assegno non può essere erogato; infatti il diritto alla concessione dell'assegno è in capo alla madre e se la stessa non ne è titolare, non può trasferirlo al padre;
- 3) **Se la madre è minorenni e non può riconoscere il bambino**, previa verifica del possesso dei requisiti in capo alla madre, l'assegno può essere erogato al padre, se ha riconosciuto il figlio e lo ha iscritto nel proprio nucleo anagrafico.
- 4) **Se la madre ha avuto un figlio nato vivo, ma deceduto poco dopo la nascita**, si ritiene che l'assegno debba essere erogato, poiché, nelle fattispecie, è predisposto l'atto di nascita e viene effettuata l'iscrizione all' anagrafe del bambino.
- 5) **Se il bambino nasce morto**, non sembra che l'assegno possa essere erogato alla madre, in quanto in questi casi, si forma l'atto di nascita, contestualmente all'atto di morte, ma non si procede all'iscrizione anagrafica.
- 6) **Ai fini della sussistenza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria**, si ritiene che tale requisito debba essere posseduto al momento del parto o della adozione; a tale proposito, poiché dal prossimo mese di maggio dieci Stati,(Malta, Cipro, Slovenia, R.Ceca,Slovacchia, Ungheria, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia), entreranno a far parte della UE, da quella data, per le nuove cittadine comunitarie, che avranno il secondo figlio o adotteranno un bambino, scatterà il diritto all'assegno.
- 7) **In caso di adozione nazionale**, si ritiene che il comune debba far riferimento alla data di passaggio in giudicato della sentenza di adozione, ex art.25 della legge n.184/1983, allo scopo di escludere l'affidamento preadottivo, non contemplato dalla legge in esame.
- 8) **In caso di adozione internazionale**, si ritiene che il comune debba far riferimento alla data di passaggio in giudicato della sentenza del tribunale italiano che rende efficace quella del tribunale straniero, ex legge n.184/1983; anche in questa fattispecie, occorre evitare di ricadere nell'affidamento preadottivo, che non è contemplato dalla legge in esame.
- 9) **Il termine, indicato dalla legge, di dieci giorni, per trasmettere i dati anagrafici delle interessate all'INPS**, è indicatorio e non perentorio; quando al Comune non risulta l'esistenza di due figli in capo alla richiedente, il termine può essere superato, per poter effettuare le verifiche d'ufficio.
- 10) **Se il primo figlio non risulta allo stato anagrafico**, è responsabilità della madre dimostrarne l'esistenza, anche ricorrendo all'autocertificazione.